

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc.Unit. 407/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in persona del giudice delegato dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 17 ottobre 2023, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 7 marzo 2023, nell'interesse del [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in atti, dall'avvocato Maurizio Rossi, cf. RSSMRZ67E02F839L, con studio in Napoli alla Via VANNELLA GAETANI, 27), il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCI. Osserva dunque quanto segue. Il ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata, che lavora percependo un reddito mensile netto di circa 1500,00 e non è titolare di beni, ad eccezione di un'automobile immatricolata nel 2007.

La debitoria descritta nel ricorso è la seguente: Kruk Italia srl (acquisto da Unicredit), in chirografo, per € 64.230,50; Agos Ducato, in chirografo, per 7.435,61 €; Agenzia delle Entrate Riscossione, in Privilegio generale mobiliare 2752 c.c., per 1.156,09 €. L'OCC di Napoli nominava quale gestore l'avv. Elio Errichiello, che rendeva relazione particolareggiata completa e documentata, concludendo per l'attendibilità e completezza della documentazione fornita dal ricorrente, per la fattibilità, giuridica ed economica, del piano, e per la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come emerge in atti, il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode. I finanziamenti Unicredit ed Agos venivano richiesti dal ricorrente per far fronte alle esigenze della sua famiglia in un periodo in cui era regolarmente assunto ed il suocero convivente contribuiva con la sua pensione alle spese familiari. La situazione economica del ricorrente è peggiorata prima a seguito del suo licenziamento nel 2020 e poi del decesso del suocero nel 2021. Il nucleo familiare si compone di tre persone, il ricorrente, la moglie ed il figlio diversamente abile (invalido al 100% e titolare di indennità di accompagnamento). Oltre al sig. [REDACTED] l'unico altro membro della famiglia a lavorare è la moglie come collaboratrice domestica per poche

ore alla settimana per un importo mensile di circa € 200,00. Le spese mensili familiari, comprensive del canone di locazione, ammontano allo stesso a € 1.385,67.

Il Piano è basato sull'offerta di una rata pari a 200 euro per la durata di sette anni, ossia per un totale di 16.800,00 euro. La rata pari a 200,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dal debitore, alla luce delle spese per il mantenimento del nucleo familiare sopra quantificate.

La proposta formulata prevede la divisione dei creditori in tre classi, ossia 1) prededucibili, 2) privilegiati mobiliari; 3) chirografari. Quanto ai primi, la proposta formulata prevede la soddisfazione integrale, in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 5.000,00 dalla data di omologa. Gli unici crediti muniti di privilegio mobiliare sono quelli contenuti nelle cartelle di ADER, dotati del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c.. Rispetto a tali creditori l'alternativa liquidatoria sul patrimonio mobiliare risulta capiente, quindi ne viene offerto il pagamento integrale. L'importo del credito di ADER è pari a 1.156,09 € e verrà pagato integralmente. L'importo offerto è pari a 10.643,91 € e verrà pagato in coda ai creditori privilegiati, nella misura del 14.85%.

Alla luce di tutto quanto precede, il giudice adito, preso atto che non sono state sollevate contestazioni all'omologa del piano sotto il profilo della convenienza e confermata la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive di accesso alla procedura già accertata col decreto di apertura della stessa, adottato in data 20 luglio 2023, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. [REDACTED].

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. [REDACTED]. Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli, il venti ottobre 2023

Il giudice

dr. Eduardo Savarese

*U2 la dispone la fine piena
Napoli, 24/10/2023*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo